

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione di alcuni articoli della legge cantonale
circa il promuovimento dell'agricoltura, del 3 dicembre 1894**

(del 18 gennaio 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legislazione «zootecnica» ticinese del 1937, che ha contribuito efficacemente al miglioramento e alla valorizzazione del nostro patrimonio zootecnico, non è più rispondente alla situazione attuale e si è perciò ritenuto opportuno di procedere alla elaborazione del nuovo testo che vi sottoponiamo.

Il nuovo testo è il risultato di uno studio approfondito di una Commissione di tecnici e del Dipartimento dell'agricoltura sulle leggi in vigore negli altri Cantoni confederati, sulla nuova legge federale in preparazione, sulla situazione particolare delle diverse specie di bestiame che formano il nostro patrimonio zootecnico. Invece di procedere sulla falsariga del decreto legislativo del 1937, il quale contempla e fissa i crediti per ogni singolo «capitolo» e stabilisce i premi per ogni categoria di bestiame, si è ritenuto di semplificare modificando gli articoli 8 e 9 della legge cantonale del 3 dicembre 1894 sul promuovimento dell'agricoltura per accordare al Consiglio di Stato la facoltà di emanare le disposizioni atte a migliorare l'allevamento del bestiame nell'ambito di un credito annuo di Fr. 140.000.—. In questo modo tutte le questioni di dettaglio, sia tecniche, sia finanziarie, saranno regolate in uno speciale decreto esecutivo del quale vi alleghiamo il testo completo.

La riforma ha per scopo:

- a) di disciplinare più severamente il servizio di monta;
- b) di ripartire proporzionalmente i crediti in base al valore ed al reddito della specie di bestiame;
- c) di applicare altre misure tecniche ed amministrative atte a potenziare i consorzi di allevamento ed a dare maggiore impulso al miglioramento del bestiame.

Eccovi, nelle linee principali, i mezzi con i quali si intende raggiungere tale scopo:

CREDITI

La legge del 1937 stabilisce un credito di Fr. 65.000.— ridotto a Fr. 52.000.—, a seguito del decreto legislativo sui provvedimenti finanziari. Già nel primo anno di applicazione si è registrato un sorpasso del credito, e così in quasi tutti gli esercizi successivi. Un anno l'uscita totale fu di quasi Fr. 100.000.—; negli ultimi esercizi si è avuta una media di circa Fr. 85.000.—. E' quindi evidente che non si era tenuto sufficiente conto del prevedibile sviluppo consortile e della portata finanziaria derivante dall'applicazione delle disposizioni contemplate nella legge stessa.

Oltre al credito di Fr. 65.000.— il bilancio dello Stato prevede:

- Fr. 15.000.— (voce 1.3.2.1.) per le spese della giuria del bestiame;
- Fr. 3.000.— (Fondo organizzazione agricola) per sovvenzioni alla Federazione ornitologica ticinese, alla Società cantonale di apicoltura;

Fr. 8.000.— (voce 1.2.8.7.) per spese di organizzazione delle esposizioni cantonali di bestiame, che vanno aggiunti a Fr. 65.000.—.

Nella nuova legge il credito è aumentato a Fr. 140.000.—, ivi compreso un fondo zootecnico di Fr. 22.750 destinato a coprire anche le spese relative ad azioni straordinarie. Con la creazione di questo fondo si ossequierebbe alle direttive federali, nel senso che un'azione normale e continua per il miglioramento del patrimonio zootecnico non può essere disgiunta da azioni straordinarie tendenti al medesimo scopo.

Gli importi per le singole voci di bilancio, non più fissi ma varianti tra un minimo ed un massimo, consentono al Potere esecutivo una latitudine, a seconda del numero del bestiame, della estensione di un determinato settore zootecnico della situazione del bilancio dello Stato.

SERVIZIO MONTA

Il Comune è chiamato a maggiormente contribuire ed è tenuto responsabile nei confronti dello Stato per un regolare esercizio pubblico di monta. Esso deve corrispondere un contributo pari almeno al premio cantonale e federale assegnato al riproduttore ed al sussidio d'acquisto accordato dal Cantone. Si è ripristinata la stesura obbligatoria del contratto d'appalto da ratificare dalle Autorità cantonali per dare modo a queste ultime di controllare da vicino certe forme contrattuali, spese volte fissate senza alcun criterio tecnico ed anche amministrativo.

Con il decreto 27 giugno 1944 e l'ordinanza 3 agosto 1944 le Autorità federali impongono, su tutto il territorio della Confederazione, il servizio di monta d'ogni specie di bestiame bovino, minuto ed equino, per mezzo di riproduttori premiati od almeno approvati. Nel nostro Cantone codeste prescrizioni sono risultate di particolare interesse per il bestiame minuto.

Ancora troppi Comuni e troppi allevatori non valutano giustamente l'importanza del servizio di monta agli effetti del miglioramento del bestiame; troppi di essi concedono sussidi esigui ed inadeguati per la tenuta del toro e fissano delle tasse minime, tali da costringere l'assuntore del servizio alla compra di riproduttori di nessun pregio zootecnico e che non saranno mai soggetti miglioratori.

Il servizio di monta con riproduttori di valore zootecnico è la base della zootecnia; anche se il processo di miglioramento è più lento, esso è più sicuro e meno pericoloso dell'importazione diretta di soggetti d'ambo i sessi.

DISPOSIZIONI TECNICHE

La nuova regolamentazione prevede:

1. La nomina di una Commissione zootecnica incaricata di esaminare tutti i problemi zootecnici e coordinare le vedute dei vari enti interessati nell'applicazione del regolamento esecutivo;
2. La nomina di consulenti zootecnici con la mansione di consigliare gli allevatori nella selezione, il governo ed il foraggiamento del loro bestiame, l'igiene delle stalle ed i Consorzi sull'acquisto dei riproduttori;
3. La riduzione dei premi base per i riproduttori, largamente compensata con soprapremi e sussidi d'acquisto a titolo di valorizzazione dei soggetti ritenuti effettivamente miglioratori, perchè in possesso di tutti i requisiti zootecnici. E ciò allo scopo di stimolare nel nostro allevatore un miglior criterio di selezione ed appoggiare i Consorzi nei loro sforzi per l'acquisto di riproduttori di particolare pregio zootecnico ed assicurare così una riproduzione di qualità e di reddito. Osserviamo che il nuovo disegno di

legge federale agraria prevede di ripristinare i sussidi per acquisto di bestiame riproduttore;

4. L'aumento della punteggiatura minima atta a classificare il bestiame consortile e la richiesta dell'ascendenza comprovata anche per quello minuto;
5. L'organizzazione annua di esposizioni-mercato cantonali dei riproduttori, allo scopo di facilitare lo smercio e lo scambio tra i Consorzi, come pure la tenuta di mostre-mercato di ovini da macello, l'alpeggio unico dei torelli, dei becchi e degli arieti, ecc.;
6. La proibizione del vago pascolo e della monta pubblica e privata ai riproduttori non riconosciuti annualmente idonei alla riproduzione;
7. La intensificazione delle prove funzionali, considerato che solo attraverso le stesse si può stabilire il reddito dell'animale;
8. La premiazione per la tenuta dei registri genealogici che sono alla base del funzionamento tecnico del Consorzio e rispecchiano i risultati dell'esame delle attitudini e l'apprezzamento delle forme del bestiame, perchè solo per mezzo degli stessi è possibile la scelta dei soggetti d'allevamento;
9. La premiazione dei tori dal 1952 in avanti limitatamente ai soggetti in possesso del distintivo lattifero;
10. La premiazione dei gruppi consortili bovini dal 1951 in avanti solo se il Consorzio o meglio il Comune avranno aderito alla lotta definitiva contro la tubercolosi;
11. La sorveglianza sull'allevamento dei torelli per eventuale eliminazione dei soggetti non qualificati per la riproduzione e conseguente incremento nello sviluppo dell'azione per i buoi d'ingrasso, per la compera dei quali siamo sempre tributari di altri Cantoni.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

La legislazione attuale nulla contempla in merito alla formazione, al funzionamento ed al controllo dei Consorzi. Con le nuove disposizioni viene colmata questa lacuna e lo Stato legalizza le sue funzioni di ente di sorveglianza, giustificate dai sussidi elargiti e dalla necessità di assicurare la esistenza dei Consorzi medesimi.

Dai rendiconti 1948 e dalle verifiche contabili emerge che la situazione finanziaria dei nostri Consorzi d'allevamento è in generale molto precaria e tale da consigliare un maggiore appoggio da parte dello Stato. Le cause principali della scarsa vitalità dei Consorzi sono:

- a) la diminuzione del bestiame, con conseguente forte aumento delle tasse di monta non sempre sopportabili dall'allevatore;
- b) l'inadeguato aiuto da parte del Comune;
- c) la perdita per forzata eliminazione annua del riproduttore e le forti spese per il mantenimento dello stesso.

Conseguentemente, per potenziare questi enti, collaboratori stretti degli organi statali, si è ritenuto opportuno di aumentare la dotazione dei premi, con l'obbligo di devolvere il 50 % alla cassa consortile, mentre attualmente a seguito del forte aumento dell'effettivo dei Consorzi, il premio risultante è così minimo che rende quasi impossibile la trattenuta di una quota-parte a favore del Consorzio e non stimola l'allevatore.

Sono aumentate le sovvenzioni anche alle Federazioni cantonali dei Consorzi perchè la insufficienza di mezzi finanziari non permette loro di svolgere l'attività necessaria. Tuttavia lo Stato pone delle condizioni tassative per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e tecnico dei Consorzi, prescrive la introduzione della contabilità-tipo e la presentazione di un rendiconto

finanziario e di un rapporto tecnico-morale. I Consorzi sono sottoposti alla diretta sorveglianza e al controllo degli organi statali competenti, i quali possono ricorrere alla collaborazione delle Federazioni interessate.

Siamo convinti che il controllo servirà a potenziare codesti enti e ad eliminare quelli la cui formazione ed il cui funzionamento non corrispondono alle direttive ed agli intendimenti che furono alla base della loro costituzione.

Quanto ai sussidi dello Stato vogliamo aggiungere che la riduzione del 20 % prevista dal decreto legislativo 9 settembre 1947 sui provvedimenti finanziari, non dovrebbe essere applicata, considerato che la stessa comporterebbe:

- a) una diminuzione della quota-parte della Confederazione e l'impossibilità da parte del Cantone di versare il minimo di alcun premi fissati dalle Autorità federali;
- b) un eventuale sorpasso dei crediti ordinari d'esercizio, come si riscontra oggi, dato che il fondo zootecnico non potrebbe più fare fronte al previsto sviluppo del patrimonio consortile.

IMPORTANZA ECONOMICA DELLA RIFORMA

La zootecnia costituisce senza dubbio il ramo più importante dell'agricoltura ticinese. Essa, se aiutata dallo Stato, ha possibilità evidente di sviluppo e di potenziamento economico. Molto è già stato fatto. Ora si tratta di fare qualche cosa di più per metterci al livello delle regioni più progredite in questo campo.

E' interessante vedere come il patrimonio zootecnico consortile sia già aumentato in un decennio:

	1937	1948
<i>Consorzi bovini</i>	77	86
Effettivo capi presentati alle esposizioni consortili	3.000	4.900
Distintivi lattiferi conseguiti durante l'esercizio	45	295
<i>Consorzi bestiame caprino e ovino</i>	8	71
Effettivo capi presentati alle esposizioni consortili	155	4.800
<i>Consorzio suini</i>	1	1
Effettivo consortile	125	210

Risultato ispezione federale registri genealogici:

	1937 classe			1948 classe		
	I	II	III	I	II	III
<i>Consorzi bovini</i>	24	17	3	56	21	9
<i>Consorzi caprini, ovis e suini</i>	—	3	5	57	14	1

Questi risultati sono indubbiamente conseguiti grazie anche al lavoro delle Federazioni cantonali in stretta collaborazione con lo Stato. Occorre che l'opera sia intensificata ed estesa a tutto il bestiame del Cantone.

Un capitolo tutto a sè meriterebbe l'azione del miglioramento qualitativo e l'aumento della produzione foraggera del nostro Cantone, azione parallela a quella per l'incremento del bestiame.

La nuova legislazione si basa sui principi raccomandati dai moderni trattati di zootecnia e precisamente:

a) *selezione preliminare:*

premiazione e iscrizione nei registri genealogici di soggetti d'allevamento, permettendo così di determinare i capi destinati alla riproduzione;

b) *selezione individuale:*

consigliare l'allevatore nella scelta del riproduttore e dell'accoppiamento più idoneo, tenendo conto del patrimonio ereditario.

In ambedue queste operazioni di selezione noi prevediamo tutte le misure di controllo e di assistenza tecnica da parte dello Stato e ciò al fine di assicurare un lavoro razionale.

E' evidente che i risultati non potranno essere immediati ma a lunga scadenza perchè in questo campo occorre procedere con molta prudenza.

Un problema come questo, di portata economica così vasta, dalla cui soluzione più o meno felice può dipendere l'agiatezza o l'indigenza della nostra popolazione rurale, non può essere affrontato senza la certezza che i provvedimenti traggono origine da basi scientifiche e pratiche, perchè l'empirismo nel campo zootecnico, come in altri campi, non può dare che effetti solo apparenti e temporanei. Siamo però convinti che l'applicazione razionale della nuova legislazione e una severa osservanza dei principi in essa contenuti, assicureranno un aumento sensibile del valore e del reddito del patrimonio zootecnico. Anche per quanto concerne l'incremento quantitativo del bestiame esistono eccellenti prospettive. Il Ticino possiede attualmente un numero di capi di bestiame pari al lontano 1866. Se consideriamo che da quell'epoca il Cantone ha bonificato centinaia di ettari di terreni incolti e che la tecnica agraria circa l'afforaggiamento del bestiame (sili - praticoltura razionale - fertirrigazione - miglorie alpestri) dà la possibilità di mantenere, sulla medesima superficie aziendale, un numero di capi di bestiame pari a quello che si verificava nel passato, vediamo quale grande beneficio possono ritrarre il nostro allevatore e la nostra economia cantonale.

Nè vanno dimenticate le nostre possibilità di esportazione in Italia, fonte di guadagno per i nostri allevatori.

Raccomandando pertanto alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo, vi porgiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Bernasconi

Il Cons. Segr. di Stato:
Celio

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge cantonale circa il promuovimento dell'agricoltura
del 3 dicembre 1894

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli art. 8 e 9 della legge cantonale circa il promuovimento dell'agricoltura del 3 dicembre 1894 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8. — Il Consiglio di Stato emana le disposizioni atte a migliorare l'allevamento del bestiame, istituendo il riconoscimento delle razze, l'obbligatorietà del servizio pubblico di monta e la partecipazione dei Comuni alle spese relative.

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva per l'esame dei problemi relativi al promuovimento zootecnico.

Art. 9. — Nel bilancio del Dipartimento dell'agricoltura viene iscritto annualmente un credito di Fr. 140.000.— destinato al promuovere zootecnico, nonchè all'organizzazione di esposizioni ed al potenziamento di Consorzi, società e federazioni del bestiame ufficialmente riconosciuti e facenti parte dell'Unione contadini ticinesi.

Il credito non è soggetto alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari.

Art. 2. — E' aggiunto un art. 26 bis, del seguente tenore:

Art. 26 bis. — Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di applicazione è punito con una multa da Fr. 50.— a Fr. 500.— applicabile dal Dipartimento competente secondo la procedura per le contravvenzioni.

Art. 3. — E' abrogata la legge 21 aprile 1937 *) sul miglioramento del bestiame, nonchè ogni altra disposizione contraria.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.

*) B. U. 1937.